Legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 09/09/1992

Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2

- 1. Quando una legge regionale disponga la soppressione, l' aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione legislativa, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), in calce alla legge di modifica, il nuovo testo dell' intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
- 2. Quando un articolo di legge contenga rinvii a preesistenti singole disposizioni legislative, viene pubblicato in calce alla legge il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.
- **3.** Le disposizioni della presente legge non si applicano alla legge finanziaria e alle leggi di assestamento e di variazione al bilancio di cui agli articoli 3 e 10 come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, nonché agli articoli di legge che rifinanziano o modificano stanziamenti di capitoli di bilancio.

(1)(2)

4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati mediante annotazioni in calce al testo delle leggi medesime.

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 51/1991
- 2 Parole sostituite al comma 3 da art. 85, comma 1, L. R. 30/1992